



ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA-COSTIGLIOLE S.

<http://icvenasca-costigliole.edu.it/>

cnic826003@istruzione.it

cnic826003@pec.istruzione.it

codice fiscale: 94033080048

codice fattura elettronica: UFYIWI



Tel. 0175 56 70 80

Via G. Marconi, 4 – 12020 VENASCA (CN)

Determina n. 84

Prot. e data vedi segnatura

ALBO ONLINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: **Determina affidamento diretto per il servizio di sorveglianza sanitaria e di consulenza in Medicina del Lavoro” per l’I.C. Venasca – Costigliole S., ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 così come convertito dalla L. 120/2020.**

CIG: Z6E367E4ED

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il R.D. 2440 del 18/11/1923 “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato”
- VISTA la L. 59 del 15/03/1997 concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- VISTO il DPR 275 dell’8/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;
- VISTO i D.I. 129 del 28/08/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 107 del 13/07/2015;
- VISTO il D. Lgs. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.
- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 del D. Lgs. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del D.I. 129/2018;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 31/01/2022 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del PTOF 2022/2025;
- VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del C.I. n.3 dell’1/02/2022;
- VISTA la L. 241 del 7/08/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3/08/2007, n 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la normativa vigente sulle misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’attività scolastica;
- VISTA la normativa vigente inerente ai lavoratori fragili che prestano servizio nell’attuale situazione epidemiologica;

VISTA	la normativa vigente inerente alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;
VISTO	il D.L. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1, comma 2 – lett. a) e comma 3;
VISTI	l’art. 32, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, secondo cui: “Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, d’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
VISTO	altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50 del 2016;
VISTO	l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “...la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTE	le linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTO	l’art. 45, comma 2 lett. a), del D.l. 129/2018, il quale prevede che al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale;
VISTO	l’art. 1, comma 449, L. 296 del 27/12/2006 come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. 208 del 28/12/2015 il quale prevede che tutte le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l’art. 1, comma 583, L. 160 del 27/12/2019 ai sensi del quale fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449 e 450 della L. 296/2006, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA CONSIDERATO	la convenzione Consip “Gestione Integrata Sicurezza ed. 4” che il Dirigente Scolastico ha adottato apposito provvedimento con il quale ha dato atto che, nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.P.A., non si rivengono beni o servizi idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione e che il suddetto provvedimento è stato comunicato all’Anac e all’Agenzia per l’Italia Digitale (Aigd);
VISTO	l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
VISTE	le linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;

CONSIDERATO	che il Prof. Davide Antonio MARTINI risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP;
VISTO	l'art. 6 della L. 241/1990 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico di RUP in caso di conflitti di interesse e l'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO	<p>della necessità di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria e di consulenza in Medicina del Lavoro secondo gli adempimenti obbligatori previsti dall'art.25 D. lgs. 81/2008. Inparticolare:</p> <p>a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione diprogrammi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;</p> <p>b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;</p> <p>c) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;</p> <p>d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e sue integrazioni e con salvaguardia del segreto professionale;</p> <p>e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;</p> <p>f) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive integrazioni;</p> <p>g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;</p> <p>i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;</p> <p>l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi o livello di pulizia degli ambienti scolastici ed anche delle attrezzature.</p>
VISTA	l'indagine di mercato effettuata tramite richiesta di preventivi;
VISTA	l'offerta economica pervenuta dallo Studio Medico AGAR del Dott. Andrea Rolfo risulta essere il più conveniente considerando il prezzo del bene rapportato alle esigenze della scuola;

CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 €, trattandosi di prestazione professionale;
RITENUTO	di procedere all'affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;
CONSIDERATO	il costo delle attività affidate allo studio sopra indicato è il seguente: € 600,00 (I.V.A. Esclusa) compenso fisso annuale medico competente; € 43,00 (I.V.A. Esclusa) per visita medica; € 52,00 (I.V.A. Esclusa) per visita idoneità; € 24,00 (I.V.A. Esclusa) per visiotest; € 15,00 (IVA esclusa) per alcooltest. Resta inteso che il contratto si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti dovessero derivare da modifiche del D.L. 81/2008 s.m.i., salva la revisione del compenso qualora l'impegno divenisse significativamente più oneroso;
TENUTO CONTO	che la Stazione Appaltante prima di prima della stipula del contratto svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale e speciale;
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, L. 266/2005 in base al quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG)
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transizione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136 del 13/08/2010 e dal D.L. 187 del 12/11/2010;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A."

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di consulenza in Medicina del Lavoro allo Studio Medico AGAR nella persona del Dott- Andrea Rolfo – con sede legale in Piazza Garibaldi 26 Saluzzo (CN) tramite affidamento diretto con decorrenza, dalla data di stipula del contratto per n. 36 mesi;
2. di autorizzare la spesa annuale di € 600,00* per la nomina del medico competente , da imputare alla scheda finanziaria A.1.2 Privacy, sicurezza, vigilanza sanitaria. R.S.P.P. dell'Esercizio finanziario 2022;
(* Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181/E – Agenzia delle Entrate);
3. L'Istituto, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente. Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali;
4. L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
3. di nominare RUP il Prof. Davide Antonio MARTINI;
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto Comprensivo Venasca-Costigliole S. ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

(Davide Antonio MARTINI)

Documento firmato digitalmente